



COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza) - Piazza Luigi Miceli, 1 (Tel 098275895 – Fax 098275238)

Codice fiscale 86000230788 – Partita IVA 00409460789

ORDINANZA N. 453 DEL 24/06/2022

Oggetto: DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO OBBLIGATORIO.

IL SINDACO

TENUTO CONTO

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
- che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

a) il d.l. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

b) i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante quale oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, che, per altro, dispone che le Autorità Competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020; **VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.1 del 27 febbraio 2020, recante quale oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 3 Aprile 2020, recante quale oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020".

VISTA la nuova normativa vigente nazionale, nonché l'Ordinanza della Regione Calabria n. 5 del 10.01.2022, qui integralmente richiamati;



COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza) - Piazza Luigi Miceli, 1 (Tel 098275895 – Fax 098275238)
Codice fiscale 86000230788 – Partita IVA 00409460789

RICHIAMATI gli artt. 32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali;

VISTA la comunicazione dal quale si evince la positività al virus RNA di SARS-Cov-19 e considerato l'elevato numero dei contagi registrati sul territorio comunali che stanno assumendo dei contorni allarmanti

con i poteri del Sindaco;

intima, per quanto in premessa, al sig. meglio identificato in allegato, di rimanere in **ISOLAMENTO** obbligatorio con a) mantenimento dello stato di quarantena fino al comunicazione del Dipartimento; b) divieto di contatto sociale; c) divieto di viaggi e spostamenti, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate; si PRESCRIVE al soggetto sopra citato di sottoporsi alla misura di permanenza domiciliare presso la propria residenza/domicilio, osservando dai 7 ai 10 di isolamento, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art. 3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28 marzo 2020, e successivamente di effettuare nuovo tampone antigenico alla luce dell'ordinanza regionale n. 5 del 10.01.2021, da comunicare a questo ente al fine di ottenere la revocare automatica della presente

ORDINA, ALTRESI'

1. Alla Polizia Municipale di Longobardi;
2. All' ASP di AMANTEA

Ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

CHIEDE

3. Ai Carabinieri Forestale della stazione di Longobardi;
4. Ai Carabinieri della stazione di Fiumefreddo Bruzio;

Ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE



COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza) - Piazza Luigi Miceli, 1 (Tel 098275895 – Fax 098275238)

Codice fiscale 86000230788 – Partita IVA 00409460789

- ✓ che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente al responsabile della struttura ivi presente,;
- ✓ che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- ✓ che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;
- ✓ la trasmissione della presente a:
 - 1) Prefettura di Cosenza,
 - 2) al Dipartimento Prevenzione ASP di AMANTEA;
 - 3) Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
 - 4) alla Stazione Carabinieri sede di Fiumefreddo Bruzio;
 - 5) alla Stazione Carabinieri Forestale di Longobardi;
 - 6) al Comando di Polizia Municipale di Longobardi.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, 24/06/2022

II VICESINDACO
ANTONIO COSTABILE

